



Ufficio Stampa

Piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia tel. (+39) 0522 456390-456840 fax. (+39) 0522 456677
ufficio.stampa@municipio.re.it

Reggio Emilia, martedì 18 giugno 2013

Consiglio comunale Reggio Emilia - Approvate le aliquote Imu per il 2013

Il Consiglio comunale ha approvato oggi le aliquote Imu del Comune di Reggio in vigore per l'anno 2013, confermando la proposta della giunta comunale sulla materia, in attesa delle indicazioni del governo previste per il mese di settembre.

La delibera che disciplina l'Imposta municipale propria è stata approvata nell'ambito della discussione del Bilancio di previsione 2013 del Comune con 22 voti a favore (Pd) e 2 voti contrari (Pdl, Progetto Reggio).

Con il voto di oggi si mantengono inalterate rispetto al 2012 le aliquote Imu su **prima casa** cioè **abitazione principale (5 per mille)** per la quale il pagamento è attualmente sospeso e su **fabbricati produttivi** come opifici e capannoni industriali e laboratori artigianali (**9,6 per mille**), mentre, sempre per sostenere il settore produttivo e artigianale vengono introdotte agevolazioni per **negozi e botteghe** utilizzati direttamente dai proprietari. La delibera conferma inoltre le aliquote ridotte per immobili a **canone concertato** e immobili concessi in **comodato gratuito** tra parenti entro il primo grado. Si prosegue quindi con scelte che nel 2012 hanno reso il prelievo Imu pro capite del Comune di Reggio il **più basso** tra i Comuni capoluogo in Regione.

“La sospensione della prima rata dell'Imu comporterà per il Comune di Reggio un minor incasso per 7,7 milioni di euro - ha detto l'assessore al Bilancio **Filomena De Sciscio** illustrando la delibera - Il contesto è tuttavia l'evoluzione e legato alle decisioni del governo, per cui il Bilancio e i relativi regolamenti che approviamo ora potrebbero essere oggetto di revisioni a settembre. La sospensione, va sottolineato, riguarda solo le Amministrazioni comunali e non lo Stato, a cui ad esempio per i soli fabbricati produttivi (categoria D) dovremo versare 22 milioni di euro.

Riguardo le tariffe non ci sono aumenti indiscriminati ma incrementi solo per chi ha redditi elevati o patrimoni significativi. Le fasce deboli e i redditi medi vengono pertanto tutelati e non aggravati da ulteriori tassazioni”.

Contestualmente alla delibera sono stati approvati all'unanimità tre ordini del giorno. Due di questi sono stati proposti dal consigliere Matteo Iotti (Progetto Reggio) e impegnano il sindaco e la giunta a farsi promotori presso il Governo affinché “il gettito Imu derivante dagli immobili in categoria D rimanga di competenza dei Comuni” e affinché si giunga alla “soppressione dell'Imu sulla prima casa”. Il terzo documento, proposto dal consigliere Matteo Olivieri (Reggio5stelle), impegna invece la giunta, per un maggior controllo delle risorse disponibili, “ad agire a livello governativo affinché gli uffici comunali possano disporre di dati completi relativamente ai gettiti delle imposte sugli immobili in relazione a ciascuna aliquota applicata”.

Qui in dettaglio le aliquote applicabili alle diverse categorie di immobili.

0,5 per cento

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE *(attualmente sospesa)*

Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

ANZIANI E DISABILI - E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO - E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che la stessa non risulti locata.

CONIUGI SEPARATI - Questa aliquota si applica, fermi restando i requisiti dell'abitazione principale, alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 4, c. 12 quinquies, DL 16/2012) che, ai soli fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale propria, si intende, in ogni caso, assegnata a titolo di diritto di abitazione.

DETRAZIONE

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€ 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per l'anno 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di **€ 50,00** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di **€ 400,00** e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare **€ 600,00**.

<p><u>0,5</u> per cento</p>	<p><u>ALIQUOTE AGEVOLATE - FABBRICATI ABITATIVI (attualmente sospesa)</u></p> <p>Si applica alle unità immobiliari, appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari; in entrambi i casi si applica esclusivamente la detrazione di base di € 200,00 prevista per l'abitazione principale (art. 8 c. 4 del d.lgs. 504/1992).</p>
<p><u>0,76</u> per cento</p>	<p><u>FABBRICATI ABITATIVI A CANONE CONCERTATO O CONCORDATO</u></p> <p>Si applica agli immobili locati a canone concertato (L. 431 del 9/12/1998) o concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati ed agli immobili concessi in comodato gratuito fra parenti entro il primo grado limitatamente al caso di scambio reciproco degli stessi e solo se entrambi i soggetti possiedono quest'unica unità immobiliare, nel territorio comunale, eventualmente corredata dalle relative pertinenze.</p> <p>La sussistenza dei predetti requisiti <u>dovrà essere autocertificata, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre 2013.</u></p>
<p><u>0,86</u> per cento</p>	<p><u>FABBRICATI ABITATIVI IN COMODATO GRATUITO</u></p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito a parenti maggiorenni entro il primo grado, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.</p> <p>Ai fini della individuazione corretta della fattispecie "comodato gratuito" si intende che il comodato gratuito è condizione essenziale affinché il comodatario possa utilizzare l'immobile, pertanto sono esclusi tutti i casi in cui il comodatario abbia una percentuale di proprietà, usufrutto o altro diritto reale sull'immobile stesso.</p> <p>La sussistenza dei predetti requisiti <u>dovrà essere autocertificata, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre 2013.</u></p>
<p><u>0,2</u> per cento</p>	<p><u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (attualmente sospesa)</u></p> <p>Si applica ai fabbricati di cui all'art. 9, comma 3 bis del DL 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994 n. 133, compresi i fabbricati catastalmente identificati nella categoria D/10.</p>

<p><u>1,06</u> per cento</p>	<p><u>ALTRI IMMOBILI ABITATIVI</u></p> <p>Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 affittate con regolare contratto registrato a canone libero, quelle che rimangono vuote e quelle a disposizione del proprietario L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C/6, C/7,C/2).</p> <p>Tale aliquota si applica anche ai fabbricati destinati alla vendita dalle imprese costruttrici.</p> <p>TERRENI AGRICOLI ED AREE EDIFICABILI ALTRI IMMOBILI La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A/10 Uffici e studi privati • <u>C/1 Negozi e botteghe, ad eccezione delle unità immobiliari aventi i requisiti agevolativi riportati per l'aliquota dello 0,96 per cento</u> • C/2 Magazzini e locali di deposito • C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • D/2 Alberghi e pensioni • D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione • D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale.
<p><u>0,96</u> per cento</p>	<p><u>ALTRI IMMOBILI</u></p> <p>L'aliquota agevolata si applica alle seguenti categorie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • C/3 Laboratori per arti e mestieri • Immobili di categoria B • D/1 Opifici • D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili • D/4 Case di cura ed ospedali • D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale • Unità immobiliari non locate censite nella categoria catastali C/1 (negozi e botteghe) utilizzate per l'esercizio dell'attività d'impresa direttamente e in assenza di intermediazione dai proprietari o titolari di altro diritto reale che abbiano residenza anagrafica, se persone fisiche, o sede legale, se società, nel Comune di Reggio Emilia <p><u>La sussistenza dei requisiti richiesti per quest'ultima fattispecie dovrà essere autocertificata, a pena di decadenza dal beneficio, compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre 2013.</u></p>

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati**, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

La base imponibile Imu delle **aree fabbricabili** è il valore venale in comune commercio come previsto dall'art. 5 comma 5 del Dlgs 504/92.